

Metto a partito l'articolo del quale ho dato lettura.

(È approvato).

Questo articolo prenderà posto nell'allegato A, quando la Commissione riferirà sul coordinamento in terza lettura.

Vacchelli, relatore. Precisamente.

Presidente. Ora procederemo nella discussione dell'articolo 3, che diventa 2.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Attilio Luzzatto, il quale propone di sostituire all'articolo 3 il seguente:

« L'imposta di ricchezza mobile, compreso il decimo, di cui nell'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, è elevata, a cominciare dal 1° luglio 1894, all'aliquota totale uniforme del 20 per cento.

« I redditi da riscuotersi per ruoli nominativi compresi nella lettera *b* dell'articolo 54 del citato testo unico saranno valutati e censiti riducendoli a venti quarantesimi. »

Il resto come nel testo ministeriale.

Luzzatto Attilio. Onorevoli colleghi, l'emozione generale prodotta in paese, in seguito all'esposizione finanziaria dell'onorevole Sonnino, specialmente per il fatto di trovarsi in essa la proposta di ridurre al 4 per cento l'interesse della nostra rendita, scusa e giustifica anche coloro, che come me non possono vantare speciale competenza in questa materia, se credono di aver diritto di dire una franca parola in proposito.

E comincio dal dire che non avrei creduto e non credo di potermi opporre alla proposta del Ministero, dal punto di vista esclusivamente finanziario.

Ho sentito i dotti discorsi che si sono fatti sul fabbisogno, sulle economie, sulle imposte, e mi sono convinto che il sacrificio che si chiede ai contribuenti per la ricchezza mobile è necessario; e non capisco ancora come si possa sostenere che questi contribuenti della ricchezza mobile possano essere colpiti in misura diversa fra loro, facendo astrazione dalle categorie razionali, le quali erano state stabilite dalla legge, antica all'articolo 54.

L'articolo 54 della legge sull'imposta di ricchezza mobile stabilisce, come sapete tutti, quattro categorie. Nella prima sono posti i redditi provenienti unicamente dal capitale; nella seconda i redditi misti derivanti da impiego di capitali e dall'opera dell'uomo; nella terza il prodotto del lavoro, e nella quarta final-

mente gli stipendi degli impiegati dello Stato, dei Comuni e delle Opere pie. Questa divisione razionale dei contribuenti, la quale ha portato a sgravi diversi da un'aliquota comune della legge antica, poteva e doveva riportarsi, ad avviso mio, in qualunque legge modificasse codest'aliquota, e quindi anche nella legge presente.

Ora nell'articolo terzo, diventato secondo, il Governo ci propone di suddividere ancora la categoria A, cioè i redditi derivanti dal solo capitale, a seconda dell'impiego che il contribuente ha creduto di fare. Una cosa meno razionale di questa, soltanto ad enunciarla, sfido io a trovarla. Perchè uno di questi contribuenti avendo in eredità, poniamo, una somma qualunque di denaro, ha creduto d'investirla in titoli di Stato, voi lo gastigate e gli fate pagare di più. Questo a me non sembrava assolutamente accettabile e lo dissi sempre in pubblico e in privato.

Però contemperando questa mia convinzione coll'altra, cioè colla persuasione dei bisogni impellenti dello Stato, mi sono mosso, per quanto modesta fosse la mia posizione in questa Camera, a proporre un emendamento, secondo il quale non più una parte della categoria A, ma tutta quanta la categoria A sarebbe sottoposta alla imposta uniforme del 20 per cento.

Ho sentito fare diverse obiezioni a tale riguardo. Si è detto prima di tutto: voi volete dare al Governo più di quello che domanda, e questo non è ufficio dell'Assemblea. Io sotto questo punto osserverò soltanto quello che è nella coscienza di tutti noi. I risultati dell'esercizio finanziario in corso peggioreranno, e notevolmente peggioreranno, quelli portati dall'esposizione dell'onorevole Sonnino. Questo ho sentito da tanti oratori, ma fu specialmente dimostrato dall'onorevole Luigi Luzzatti.

Ora, se correggendo una legge notoriamente errata, si può assicurare all'erario dello Stato un provento superiore, io non credo davvero che questo sia un delitto.

La seconda obiezione alla mia proposta, quella che entra più nelle viscere dell'argomento, è questa: che alcuni impieghi diretti del capitale, e precisamente i mutui, sarebbero troppo gravosamente colpiti dall'aliquota al 20 per cento; e che in questo modo si verrebbe a gravare la proprietà fondiaria più